

DIREZIONE GENERALE

Cassa Italiana Geometri
Protocollo Generale
cipea 000810105 06/09/2022



**Ai Collegi Geometri
LORO SEDI**

e p.c. Ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: Avvio Verifica Finanze anno d'imposta 2019

Si comunica che la Cassa – sulla base dei dati forniti da Agenzia delle Entrate - ha ultimato il controllo delle dichiarazioni previdenziali dovute dai geometri nell'anno 2020 (redditi e volumi d'affari conseguiti nell'anno 2019), per acquisire i dati omessi o per verificare che i dati comunicati siano corrispondenti a quelli professionali dichiarati all'Amministrazione finanziaria, oltre che per accertare che i versamenti contributivi siano stati effettuati correttamente.

La verifica coinvolge gli iscritti obbligatori, i pensionati e i cancellati con posizione attiva negli anni di imposta considerati, ai quali nei prossimi giorni verrà inviata la relativa contestazione per posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nell'area riservata del sito web della Cassa sarà a disposizione il servizio online "Verifica Finanze", accedendo al quale l'interessato troverà visualizzate le divergenze reddituali rilevate e potrà aderire o contestare le difformità evidenziate, oltre che sanare tutte le irregolarità contributive riferite agli anni oggetto della verifica.

L'accesso al servizio online Verifica Finanze sarà possibile fino al **termine improrogabile del 10 novembre 2022**.

Nella medesima sezione dell'area riservata è disponibile ogni informazione sia di carattere amministrativo che operativo, oltre ad una raccolta di domande e risposte che abbracciano le ipotesi di difformità più frequenti e che è opportuno che l'associato consulti prima di formulare eventuali contestazioni.

Si segnala che, con l'occasione, agli interessati saranno evidenziati anche gli eventuali debiti contributivi non direttamente riconducibili alla verifica reddituale, inclusi sanzioni e interessi, relativi all'anno 2021 e precedenti, che potranno essere contestualmente regolarizzati.

In allegato si trasmettono, per quanto di competenza di ciascun Collegio, i nominativi degli associati interessati, distinti tra coloro che sono interessati solo dalla verifica finanze e coloro che in aggiunta presentano ulteriori irregolarità contributive riferite sia agli anni oggetto della verifica che alle altre annualità non ricadenti nella verifica, oltre alla breve scheda riepilogativa dove sono riportate le principali indicazioni di carattere generale sull'attività di verifica.

Nel ringraziare per la consueta e faticosa collaborazione ed assicurando che seguiranno ulteriori aggiornamenti, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto

Allegati c.s.

SCHEDA RIEPILOGATIVA
VERIFICA FINANZE ANNO 2019

La definizione delle posizioni interessate dalla verifica, come di consueto, avverrà sulla procedura online "Verifica Finanze" presente nell'area riservata del sito web della Cassa Geometri, ove per ciascun geometra interessato saranno visualizzate le divergenze reddituali rilevate, con il dettaglio delle differenze contributive e delle relative sanzioni.

Seguendo le istruzioni riportate nella sezione, **sarà possibile aderire o contestare le difformità evidenziate** e sanare quanto dovuto. Al riguardo si precisa che:

- la dichiarazione è considerata infedele se il valore assoluto della difformità tra il dato comunicato alla Cassa e quello risultante dalla dichiarazione all'amministrazione finanziaria è superiore a € 1.000. **La sanzione per infedele dichiarazione è pari al 2,5% del valore assoluto della differenza riscontrata, con un minimo di € 100 e un massimo di € 650.**
- la **regolarizzazione spontanea**, oltre ad un regime sanzionatorio più favorevole (sanzione per infedele dichiarazione ridotta alla metà e sanzioni sulle omissioni dei pagamenti pari al 10% anziché al 25%, interessi calcolati al tasso legale e nessun costo aggiuntivo legato alla riscossione coattiva), comporta il vantaggio di poter rateizzare, qualora non si sia già decaduti da altra rateizzazione per il medesimo periodo, il debito maturato. In tal caso, in assenza di ulteriore morosità non in corso di regolarizzazione tramite rateizzazione, è possibile richiedere il certificato di regolarità contributiva. Nell'ipotesi in cui i recuperi derivanti dalla verifica reddituale insistano su annualità già interessate da provvedimenti di rateizzazione in corso o per i quali è stato emesso un accertamento coattivo, è necessario contattare gli uffici perché inseriscano nella rateizzazione o nell'accertamento già presente le eventuali ulteriori somme dovute a seguito dell'adesione all'accertamento. Inoltre stante l'unicità dell'anno previdenziale, l'associato dovrà sanare anche le ulteriori irregolarità dello stesso anno, seppure non riconducibili alla verifica stessa. Nell'ipotesi in cui il geometra non abbia presentato la dichiarazione reddituale, verrà comunque applicata la sanzione per omessa dichiarazione nella misura intera di € 800,00.
- Si segnala che se l'accertamento **riguarda il volume d'affari**, al momento dell'adesione online, il geometra dovrà specificare ai fini della corretta determinazione del contributo integrativo, la parte di volume d'affari riconducibile alle fatture emesse nei confronti di privati con applicazione della percentuale del 5% e la parte riferita alle fatture emessa a carico della Pubblica Amministrazione con la percentuale del 4%.
- Ove il **geometra intenda contestare le difformità evidenziate**, dovrà inviare entro il termine assegnato le proprie deduzioni e l'eventuale documentazione a supporto. La Cassa, conclusa l'analisi della contestazione, invierà la comunicazione contenente l'esito della stessa e in caso di rigetto sarà possibile regolarizzare la posizione accedendo nuovamente alla procedura online per aderire e sanare il dovuto. **Per effettuare la contestazione si raccomanda di utilizzare il servizio online.**
- Nel caso di mancata adesione all'accertamento o di rigetto della contestazione senza la regolarizzazione del dovuto, la Cassa procederà d'ufficio senza ulteriori comunicazioni ad allineare definitivamente gli imponibili previdenziali con quelli fiscali (la sanzione per infedele comunicazione sarà quindi applicata in misura intera) ed al conseguente recupero forzoso, sia delle somme scaturite dalla verifica che delle altre morosità pendenti, con l'applicazione del regime sanzionatorio più severo.
- È utile precisare infine che nell'ipotesi di adozione da parte dell'assicurato del **regime fiscale forfetario** (introdotto dal 2015) il riferimento al dato fiscale per il reddito professionale è quanto indicato nel Quadro LM, sezione II, righe dal 22 al 27 della colonna reddito attività, mentre il volume d'affari è equivalente ai corrispondenti componenti positivi indicati nell'apposita colonna.

L'accesso alla procedura online per aderire o contestare le difformità riscontrate sarà possibile fino al termine improrogabile del 10 novembre 2022.